

altre promozioni, sulla graduatoria dei giudici aggiunti.

E notate che se questo esame teorico-pratico non si ristabilisse in tutta la sua importanza e razionale finalità, si avrebbe questa incongruenza; che mentre per le promozioni in tutta la carriera domina, come ho già detto, il criterio del merito risultante o da esami o da titoli, per i giovani magistrati invece, più inesperti, meno allenati, e proprio quando essi debbono entrare veramente in carriera, considerata questa come esercizio effettivo di funzioni giudiziarie, si prescinderebbe da qualunque prova e si permetterebbe che essi andassero innanzi, così, per sola forza di anzianità e previa la troppo facile o condiscendente abilitazione dei Consigli giudiziari!

Io reputo perciò di avere abbastanza dimostrato la necessità del seguente nuovo testo dell'articolo 14 del disegno di legge:

« Compiuto un anno di tirocinio effettivo l'uditore può essere nominato con decreto reale giudice aggiunto, purchè superi la prova di un esame teorico-pratico in conformità degli articoli 7 ed 8 della legge 8 giugno 1890, n. 6878, e secondo le ulteriori norme da fissarsi con regolamento; previa in ogni caso la dichiarazione di abilitazione alle funzioni giudiziarie da parte del Consiglio giudiziario istituito presso il tribunale del circondario, giusta gli articoli seguenti:

« Ai fini di tale abilitazione saranno tenute presenti le informazioni fornite dai vari magistrati, presso i quali l'uditoria abbia compiuto il suo tirocinio.

« L'uditoria che nel termine di due anni consecutivi alla nomina non si è presentata all'esame teorico-pratico, o che per due volte non è stata dichiarata idonea, è dispensata dal servizio ».

PRESIDENTE. Abbiamo finalmente la seguente aggiunta proposta dall'onorevole Spirito Beniamino:

Aggiungere:

« Contro la dichiarazione di inabilità è ammesso ricorso al Consiglio giudiziario presso la Corte di appello a mente dell'articolo 23 ».

L'onorevole Spirito ha facoltà di parlare.

SPIRITO BENIAMINO. Questo mio emendamento ha lo scopo di fare un trattamento più equo ai giovani condannati, senza appello, alla dispensa dal servizio. Io approvo perfettamente che se per due volte un uditoria non abbia la sua dichiarazione

di abilitazione, sia dispensato dal servizio. Ma quando un uditoria possa essere dispensato dal servizio per un erroneo giudizio, allora giustizia vuole che gli si dia diritto di domandare la revisione. Immagini la Camera un piccolo tribunale: per una prevenzione, per una antipatia di qualcuno dei componenti il consiglio giudiziario presso il tribunale, per una ingiustizia, questo giovane, che bene o male ha dato un esame ed ha servito per due anni, dovrebbe vedersi irremissibilmente condannato ed esaurito, e difficilmente potrebbe dedicarsi ad altra carriera.

Ecco perchè, come il disegno di legge all'articolo 23 ammette, nei casi di negata promovibilità il ricorso al Consiglio giudiziario superiore, io credo di poter proporre che nel caso di negata abilitazione l'uditoria possa produrre ricorso al Consiglio giudiziario presso la Corte di appello perchè sia riveduto il giudizio che lo condannerebbe alla dispensa definitiva dal servizio.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Luciani.

LUCIANI. Pochissime parole circa gli emendamenti proposti dai colleghi Fera e Guarracino. Essi sostanzialmente si accordano in due principi. Il primo, di prolungare il periodo dell'alunnato; il secondo, di stabilire un esame che dimostri l'attitudine degli uditori ad esercitare le vere e proprie funzioni giudiziarie.

Per quello che concerne la durata del tirocinio, basterà una piccola osservazione, in seguito alla quale sono sicuro che l'onorevole Fera rinuncerà alla sua proposta. Secondo la tabella approvata, è stabilito il numero dei magistrati di ciascun grado. Ora, avendo noi stabilito il numero che si legge in quella tabella di giudici aggiunti e di giudici, se poi richiediamo che gli uditori rimangano ad esercitare il loro tirocinio per un periodo maggiore di quello previsto dalla legge, prepareremmo inevitabilmente l'impossibilità di cuoprire i posti disponibili di giudice aggiunto e di giudice. Dato questo, ne verrebbero inconvenienti tali da impedire perfino il funzionamento di alcuni collegi giudiziari e di alcune preture.

Per ciò che ha tratto alla seconda parte dell'emendamento dell'onorevole Fera, alla quale ha acceduto l'onorevole Guarracino sebbene presentandolo sotto forma diversa, io credo che la proposta mirerebbe ad eliminare uno dei principali vantaggi, una delle principali e più felici innovazioni accolte nel progetto. Infatti, secondo la legge